



# Ministero dell'Interno

-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale  
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/B.9/55-10100(2)17  
Rif. Div. P.A.S.I. Cat. 6.C.2003

Roma, 23 OTT. 2003

OGGETTO: Fucili lanciasiringhe – Trasporto ed utilizzazione.  
Quesito.

ALLA QUESTURA DI

GROSSETO

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale è stato posto il quesito concernente il porto e l'utilizzazione di fucili lanciasiringhe, per fini scientifici o zoofili, da parte di alcuni veterinari dipendenti da una società cooperativa che ha ricevuto, dall'Ente Parco Regionale della Maremma, l'incarico per un progetto sperimentale di controllo delle specie selvatiche mediante sterilizzazione.

Al riguardo, si osserva che i fucili lanciasiringhe per la narcosi a distanza di animali sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 L. 110/75; pertanto il relativo porto è subordinato al rilascio della licenza ex art. 42 T.U.L.P.S. (porto di fucile per difesa personale e/o per uso caccia oppure per l'esercizio dello sport del tiro a volo, non essendo previsto, dalla normativa vigente, l'istituto di un porto di fucili lanciasiringhe).

Occorre sottolineare che la legislazione in materia solo in un'occasione menziona e disciplina "l'uso zoofilo" e lo fa esclusivamente in riferimento alle cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti, per il cui utilizzo, oltre alla citata licenza di porto d'armi, è necessaria l'apposita licenza rilasciata del Questore (art. 2, comma 4°, L. 110/75). Né le norme di polizia veterinaria, segnatamente il D.Lgs. 27/01/1992, n. 119, sembrano attagliarsi al caso di specie.

SPEDITA

IL 23 OTT. 2003



# Ministero dell'Interno

Per quanto concerne, poi, la possibilità di cessione in comodato di un fucile lanciasiringhe, si evidenzia che l'art. 22 della suddetta legge 110/75 pone un generico divieto di locazione o comodato di armi, *“salvo che si tratti di armi per uso scenico o di caccia, ...omissis”*.

Se da una prima lettura della norma potrebbe ritenersi non consentita la cessione dell'arma in comodato, in relazione al caso di specie (uso zoofilo), una più approfondita interpretazione ermeneutica del termine *“caccia”* sembra poter condurre ad una diversa conclusione, tenuto conto del fatto che il comodato stesso è consentito nel caso di attività venatoria (cfr. art. 22 legge n. 110/75).

Poiché l'attività di *“cattura”* di animali sembra compresa fra quelle venatorie, tenuto anche conto del fatto che la *“cattura”* degli animali può avvenire anche in relazione al disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norma che demanda alla potestà regionale, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, il controllo della fauna selvatica, anche mediante piani di abbattimento), si ritiene, in relazione al caso di specie, che i veterinari, muniti di licenza di porto d'arma lunga ex art. 42 T.U.L.P.S. e di licenza per l'utilizzo di cartucce narcotizzanti, ex art. 2 della legge 110/75, possano, per il controllo delle specie selvatiche e su incarico dell'Ente Parco Regionale, anche utilizzare i fucili lanciasiringhe (armi comuni da sparo) eventualmente avvalendosi della figura del comodato, nei termini sopra indicati e fermi restando gli obblighi di denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

/gp